### REGOLAMENTO (CE) N. 1148/1999 DELLA COMMISSIONE

# del 31 maggio 1999

## relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento (3),

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/97 (3), ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;
- considerando che è opportuno procedere alla (2) vendita, mediante gara semplice, per l'esportazione di alcole di origine vinica in taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale, allo scopo di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tali paesi e di ridurre le scorte comunitarie di alcole d'origine vinica;
- considerando che è necessario prevedere una (3) cauzione specifica per assicurare l'esportazione materiale degli alcoli dal territorio doganale della Comunità e applicare sanzioni progressive qualora non venga rispettata la data prevista per l'esportazione; che tale cauzione non deve essere collegata alla cauzione detta di buona esecuzione, che ha segnatamente lo scopo di assicurare il ritiro degli alcoli dai depositi e l'utilizzazione per i fini previsti dell'alcole aggiudicato;
- considerando che, in base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio (6) de istituisce il regime agromonetario dell'euro, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro;

(\*) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. (\*) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8. (\*) GU L 346 del 15.12.1988, pag. 7. (\*) GU L 43 del 20.2.1993, pag. 6. (\*) GU L 198 del 25.7.1997, pag. 4. (\*) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Si procede alla vendita, nel quadro di tre gare semplici, n. 264/99 CE, 265/99 CE e 266/99CE di un quantitativo complessivo di 300 000 ettolitri di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Ciascuna delle gare semplici n. 264/99 CE, 265/99 CE e 266/99 CE verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

### Articolo 2

L'alcole messo in vendita:

- è destinato all'esportazione fuori della Comunità
- deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi:
  - Costa Rica,
  - Guatemala.
  - Honduras, comprese le isole Swan,
  - El Salvador,
  - Nicaragua,
  - San Cristoforo e Nevis,
  - Bahamas.
  - Repubblica dominicana,
  - Antigua e Barbuda,
  - Dominica,
  - isole Vergini britanniche e Montserrat,
  - Giamaica,
  - Santa Lucia,
  - San Vicenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
  - Barbados,
  - Trinidad e Tobago,
  - Belize.
  - Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
  - Aruba,